

N.R.G. 1165/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-procedure concorsuali-*

Istanza n. 27

**Il Giudice delegato**

Letta l'istanza depositata in data 09/09/2024 dal Liquidatore nominato nell'ambito della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. 3/2012 aperta a carico di

Λ con decreto del 21/05/2017, ai sensi dell'art. 14-*octies*, comma 4, l. 3/2012;

lette le osservazioni del creditore BCC rispetto allo stato passivo tardivo comunicato in data 22/07/2024, contenente l'ammissione del credito, in prededuzione, per compenso spettante all'OCC;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Si premette che, avendo il Liquidatore ritenuto non condivisibili e non superabili le osservazioni sollevate dal creditore BCC in merito all'avvenuta ammissione, in via tardiva, del credito prededucibile vantato dall'OCC, gli atti sono stati correttamente rimessi a questo Giudice per provvedere alla definitiva formazione del passivo.

Va premesso che il credito oggetto di osservazioni è quello spettante all'OCC per il compenso maturato per l'attività svolta dall'accesso del debitore all'Organismo di composizione della crisi fino al deposito della domanda di apertura della liquidazione.

La tardività dell'insinuazione è giustificata dal fatto che il Liquidatore, pur trattandosi dello stesso professionista nominato come Gestore, non aveva formalmente comunicato all'OCC, inteso come ente, l'avvenuta apertura della procedura e la necessità di insinuarsi al passivo.

Su tale aspetto, alla luce della successiva integrazione documentale fornita dal Liquidatore, non emergono contestazioni e l'operato del Liquidatore, in termini di diligenza per tale

omissione, sarà valutato dal Giudice all'esito del rendiconto e in sede di liquidazione del compenso per l'attività dallo stesso svolta dopo l'apertura della liquidazione.

Quanto al merito delle osservazioni del creditore, è sufficiente in questa sede rilevare che, al di là della diversa prassi applicativa in uso presso questo Tribunale rispetto a quella del Tribunale di Milano, la questione dell'unitarietà o meno del compenso dell'OCC-Gestore e del Liquidatore potrà rilevare ed essere vagliata solo in sede di liquidazione del compenso del Liquidatore che, al momento, non è stata ancora fatta dovendo ancora essere depositato ed approvato il rendiconto finale, atteso che il credito dell'OCC insinuato al passivo, pari a € 9.500, risulta conforme e rispettoso dei criteri determinativi di cui al d.m. 202/2014.

Non sono, pertanto, in questa sede accoglibili le contestazioni sollevate dal creditore rispetto all'ammissione al passivo del credito dell'OCC che va, quindi, confermata.

**p.q.m.**

visto l'art. 14-*octies* comma 4 l. 3/2012;

respinte le osservazioni formulate da BCC *\_\_\_\_\_* relative al credito dell'OCC insinuato nello stato passivo tardivo del 22/07/2024, ne conferma l'ammissione allo stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio di *\_\_\_\_\_*

Dispone che il Liquidatore dia comunicazione del presente provvedimento al creditore.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Forlì, 30 settembre 2024.

Il Giudice  
*Dr. ssa Barbara Vacca*